

# COMUNE DI MISTERBIANCO

*Città Metropolitana di Catania*

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

**XI SETTORE FUNZIONALE**  
**URBANISTICA - SVILUPPO ECONOMICO - SUAP**  
**UFFICIO PASSI CARRABILI**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI**

## **INDICE**

<b>Art. 1 - Contenuto del regolamento .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 - Definizioni .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Disciplina degli accessi su strade urbane .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 4 - Condizioni per ottenere l'autorizzazione di passo carrabile .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 - Interventi connessi all'apertura di accessi/passi carrabili.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 - Distanze dalle intersezioni .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 7 - Accessi dalle strade extraurbane .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 8 - Dimensioni dei passi carrabili .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 9 - Caratteristiche tecniche del varco di accesso.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 10 - Passi carrabili temporanei.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11 - Tutela degli accessi .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 12 - Passi carrabili già autorizzati .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 13 - Competenze .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 14 - Presentazione della richiesta di concessione di passo carrabile .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 15 - Formalità del provvedimento di concessione .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 16 - Trasferimento della concessione .....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 17 - Diniego dell'autorizzazione al passo carrabile .....</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 18 - Indicazione dei passi carrabili .....</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 19 - Rinuncia al passo carrabile .....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Art. 20 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione .....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Art. 21 - Cauzione .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 22 - Spese di istruttoria e sopralluogo.....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 23 - Sanzioni .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 24 - Passi carrabili esistenti e non autorizzati.....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 25 - Norma di rinvio .....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 26 - Disposizioni transitorie finali .....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 27 - Efficacia del Regolamento .....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Allegati.</b>	

## **Art. 1 - Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura dei passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane situate all'interno del territorio del Comune di Misterbianco, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n.285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento devono osservarsi in correlazione alle prescrizioni di carattere urbanistico - edilizio del vigente Regolamento Edilizio e delle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Per **passo carrabile** s'intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
2. È inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

## **Art. 3 - Disciplina degli accessi su strade urbane**

1. L'accesso veicolare dagli spazi pubblici all'area di pertinenza di un edificio si effettua di norma tramite un passo carrabile, che deve essere unico ed aprirsi sullo spazio pubblico che ha minor traffico, a meno che documentate esigenze urbanistiche ed edilizie e di viabilità interna e/o esterna richiedano soluzioni diverse.
2. Per motivi di sicurezza stradale, in funzione della tipologia delle strade, l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse.
3. Nelle strade di collegamento e con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati, prevedendo piazzuole di sosta che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla proprietà privata laterale e chi percorre la strada pubblica.
4. Per "accessi diretti" s'intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.
5. Nei casi di edifici esistenti già dotati di passo carrabile autorizzato, si può prevedere la costituzione di nuovi accessi carrabili supplementari solamente nel caso in cui si possano identificare differenti proprietà per le quali sia impossibile tecnicamente l'unificazione dei percorsi di accesso.
6. Nel caso di lottizzazioni nuove o esistenti ed edificate, aventi uso diverso dal residenziale, qualora la loro funzionalità lo richieda, è possibile prevedere in deroga l'apertura di più passi carrabili.
7. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali o corsie di accelerazione e decelerazione).
8. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e

fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, e ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni (\*).

#### **Art. 4 - Condizioni per ottenere l'autorizzazione di passo carrabile**

1. I passi carrabili previsti nei progetti di nuove costruzioni o di nuovi interventi edilizi e nei relativi titoli abilitativi a costruire sono sempre autorizzabili, purché vengano osservate:

- a) le vigenti norme edilizie ed urbanistiche;
- b) le norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- c) le norme di cui al presente Regolamento.

2. L'area e/o il locale laterale devono essere idonei allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli secondo le norme edilizie ed urbanistiche vigenti, in conformità al titolo edilizio rilasciato e alla conforme registrazione catastale con destinazione d'uso a: garage, box, area di pertinenza ad abitazioni, parcheggio interno, autofficine, autocarrozzerie, esposizione di autoveicoli, gommisti e simili.

3. Non costituiscono passi carrabili gli accessi ad aree che non hanno la destinazione d'uso afferente allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (es. negozi e uffici e vani scala comunicanti con altri locali).

4. Nel caso intervenga la variazione d'uso dell'area o del locale in contrasto con lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, ciò comporterà la decadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 5 - Interventi connessi all'apertura di accessi/passi carrabili**

1. La presentazione di pratiche edilizie, sia per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e per interventi di modifica e ristrutturazione, con previsti accessi e/o passi carrabili che presentano accessi diretti sulla pubblica strada, sono soggette alle prescrizioni di carattere urbanistico - edilizio in conformità alle N.T.A. del vigente P.R.G., al Regolamento edilizio e alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Le opere edilizie connesse all'apertura di accessi carrabili, quali interventi di collegamento tra l'area privata laterale e l'area ad uso pubblico (ad esempio colonnine di recinzione, pilastri, cancelli, aperture in muretti, tagli di recinzione, ecc.), sono realizzabili, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di presentazione di SCIA ai sensi della legislazione statale, regionale e/o regolamentare comunque vigente.

3. L'Ufficio passi carrabili può rilasciare in fase di progettazione di nuovi accessi e/o passi carrabili parere preventivo per l'ottenimento di autorizzazione al passo carrabile.

4. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra manufatto da edificare su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo ai fini edilizi e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

5. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori da effettuare su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.

6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione. L'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia l'autorizzazione e il segnale indicativo del passo

carrabile che deve essere installato e mantenuto a cura e spese del titolare (art. 120 del D.P.R. n. 495/92 - Fig. II.78).

7. Nei casi previsti dai commi precedenti è comunque vietata la realizzazione di un passo carrabile mediante opere ed oggetti sulla viabilità pubblica per il superamento del dislivello tra il piano stradale ed il piano dei marciapiedi o area pubblica attraversata per accedere alla proprietà privata.

8. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote e non sono consentiti Passi Carrabili con scivoli in metallo anche movibili o altro che può costituire pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

### **Art. 6 - Distanze dalle intersezioni**

1. Nelle strade urbane, il passo carrabile deve essere distante almeno 12,00 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione; se il passo carrabile è di pertinenza di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto la distanza minima dall'intersezione può essere fino a 20 metri.

2. La distanza dalle intersezioni di 12,00 metri è derogabile, per motivi edilizi ed urbanistici, per gli accessi/passi carrabili di pertinenza di fabbricati ricadenti all'interno del Centro Storico e su strade senza sbocco o con traffico limitato.

3. La deroga di cui al precedente comma è valutata dal Dirigente del Settore Tecnico e, in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella medesima strada e la distanza dall'intersezione non può essere inferiore a metri 5,00.

### **Art. 7 - Accessi dalle strade extraurbane**

1. La realizzazione degli accessi veicolari nelle strade extraurbane dovrà essere rispondente alle Norme del Codice della Strada ed al Regolamento di attuazione dello stesso.

### **Art. 8 - Dimensioni dei passi carrabili**

1. L'accesso carrabile deve essere realizzato in modo da poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale a cui il passo serve e non devono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale.

2. Al fine di consentire una sufficiente area di manovra, la strada di accesso deve avere, una larghezza stradale non inferiore a:

- 10 ml., se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su entrambi i lati;

- 8 ml., se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su un solo lato;

- 7 ml., se a senso unico e con possibilità di sosta su entrambi i lati;

- 5 ml., se a senso unico e con possibilità di sosta su un lato solo.

3. La dimensione del passo carrabile deve poter consentire la manovra di entrata e uscita dalla proprietà laterale, senza creare intralcio alla fluidità della circolazione veicolare.

4. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una larghezza minima di 3,50 metri;

5. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.
4. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri; tali accessi sono adeguatamente illuminati evitando altresì fenomeni di abbagliamento. Le medesime disposizioni sono cogenti in caso il proprietario di aree ed edifici per la sosta con capacità fino a 100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi.
5. La misura minima di larghezza indicata al comma 4 **è ridotta fino a 2,40 metri**, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate, fatto salvo quanto richiamato negli articoli seguenti relativi alle caratteristiche dei varchi di accesso e alle loro caratteristiche.

### **Art. 9 - Caratteristiche tecniche del varco di accesso**

1. I percorsi interni al passo carrabile rispettano la larghezza minima stabilita per quest'ultimo dalle disposizioni del precedente art. 8.
2. Il passo carrabile deve essere distante almeno 2,00 metri da un altro passo carrabile ed almeno 1,00 metro dal confine di proprietà.
3. In tutti i passi carrabili, deve essere prevista un'area in piano o a pendenza ridotta (max. 8 %) di lunghezza non inferiore a metri 4,50 e larghezza non inferiore allo stesso varco carrabile oggetto di autorizzazione, da collocarsi, all'interno della proprietà privata, finalizzata allo stazionamento dei veicoli durante le operazioni di entrata e uscita dalla proprietà, in modo da garantire che in ogni caso il veicolo non sostì sulla strada e/o in parte sul marciapiede intralciando il transito di veicoli e pedoni, ed in modo da garantire la visibilità da parte del conducente in uscita dalla proprietà, qualora questa avvenga da una rampa proveniente da un piano interrato. Tale area definisce anche la dimensione minima carrabile all'interno del passo carrabile.
4. I cancelli o i portoni devono essere arretrati e apribili verso l'interno, e quindi ubicati oltre il tratto di arretramento, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale. Tale prescrizione è tesa anche a garantire la stabilità del veicolo durante eventuali operazioni di apertura manuale dei dispositivi di chiusura (o in caso di guasto dei sistemi automatizzati) e in tutti quei casi in cui sia presente una rampa di accesso a piani posti su livelli diversi da quello stradale.
5. Per i locali destinati alla sosta posta ai piani interrati, le rampe di accesso devono essere anti sdruciolevoli e protette da opportuni ripari verticali, avere un tracciato ed una pendenza idonei, essere dotati di scalinata o percorso per l'uso di pedoni e carrelli ed essere collegate allo spazio pubblico o ad altro spazio pedonale, da un tratto piano o con leggera pendenza lungo almeno metri 5,00 da ricavare sull'area privata.
6. Sulle strade con maggiore traffico veicolare, di scorrimento e/o di collegamento interquartiere e/o di comunicazione con le frazioni, i varchi d'accesso, al fine di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla proprietà privata laterale e chi percorre la strada pubblica, l'elemento di chiusura (cancello o portone) oltre ad essere arretrato di ml. 4,50 deve prevedere una piazzuola di sosta, determinata con il raccordo della recinzione preferibilmente a 45° tra i pilastri di sostegno dei cancelli con la restante recinzione a prospetto strada.
7. I muretti laterali devono avere altezza tale da garantire la visibilità sia in immissione sia in uscita. L'accesso pedonale dovrà essere arretrato rispetto al confine stradale.

8. Nello spazio antistante al passo carrabile, deve essere prevista un'area in piano o a pendenza ridotta. La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata.
9. L'istallazione e la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.
10. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive di carattere urbanistico e edilizio o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile rispettare le misure previste dagli articoli precedenti, sono ammesse deroghe con misure inferiori, a condizione che l'accesso avvenga con marciapiede di dimensioni tali, da consentire la sosta anche momentanea del veicolo, in attesa di ingresso o di uscita e le aperture siano dotati di sistema automatizzato di apertura dei cancelli o portoni.
11. Non sono consentite deroghe quando l'accesso possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, e ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.
12. È consentito derogare all'arretramento delle chiusure e all'utilizzo di sistemi di apertura automatizzata a distanza, nei casi di passi carrabili annessi a fabbricati ricadenti su strade all'interno del Centro storico e su strade senza uscita o con traffico limitato.
13. La deroga di cui al precedente comma è valutata dal Responsabile del procedimento, in ogni caso il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.
14. Per gli accessi/passi carrabili a servizio di fabbricati su strada senza marciapiede o con marciapiede ridotto, dove la sosta anche momentanea del veicolo determina intralcio alla fluidità veicolare, non sono consentite deroghe all'arretramento e le aperture devono essere fornite di apertura automatizzata prima del rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 10 - Passi carrabili temporanei**

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).
2. I passi carrabili temporanei rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione, vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo edilizio.
4. Non è consentito realizzare passi carrabili temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, pedane, scivoli in metallo od altro che possono costituire pericolo od intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'eventuale scivolo di salita al marciapiede non deve essere realizzato interessando la zanella stradale.

## **Art. 11 - Tutela degli accessi**

1. Al fine di permettere le manovre d'ingresso e uscita dal passo carrabile, nelle strade dove esistono tracciati parcheggi ed è consentita la sosta, possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti solo nei casi in cui il passo carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali e agli standard previsti dal presente Regolamento. È possibile, altresì, ipotizzare il medesimo tipo di interventi per i passi carrabili il cui dimensionamento risulti ridotto rispetto allo standard previsto, ma non sia possibile adeguare gli stessi ampliandone la larghezza. Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili e deve essere dichiarata e dimostrata dal richiedente.

2. Verificata l'idoneità tecnica del passo carrabile, con sopralluogo congiunto con personale del Comando di Polizia Locale, si procede a verificare quali siano gli spazi di manovra reali. Si tiene conto dei seguenti parametri:

a) la carreggiata minima prevista dal Codice della Strada è dimensionata con una larghezza non inferiore a metri 2,75;

b) in tale dimensionamento, ai fini delle manovre veicolari per l'accesso e l'uscita dal passo carrabile.

3. In linea generale, e fatti salvi casi ricadenti nell'ambito dell'eccezionalità, il rapporto tra la larghezza del passo carrabile e la larghezza della carreggiata utile ad effettuare le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile stesso può esprimersi con l'individuazione di un numero fisso dato dalla somma delle due misure, che deve essere non inferiore a 6,50 mt.

4. In tutti i casi individuabili secondo le caratteristiche sopra riportate, qualora la somma tra la larghezza della carreggiata utile e quella del passo carrabile risulti inferiore allo standard definito e qualora la carreggiata presenti spazi destinati alla sosta veicolare (sul lato stradale opposto al passo carrabile) che riducono la sezione utile alle manovre di accesso/uscita, o altri elementi che costituiscano un impedimento fisico limitante, l'amministrazione può provvedere ad individuare soluzioni progettuali in materia di traffico, tese a contemperare le esigenze pubbliche con quelle private, al fine di raggiungere lo standard dimensionale minimo necessario all'accesso carrabile, con riferimento al rapporto tra larghezza della carreggiata percorribile e larghezza del passo carrabile.

5. Qualora non sia possibile il raggiungimento del dimensionamento minimo previsto di cui sopra per le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile tramite la commutazione degli spazi antistanti destinati alla sosta, questi possono essere soppressi, autorizzando altresì il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate:

a) segnaletica orizzontale come previsto dall'art. 152, comma 3, del D.P.R. n. 495/92, consistente in segmenti alternati della lunghezza di cm.100, di colore giallo e nero, eseguiti lungo la faccia verticale del ciglio del marciapiede indicanti l'estensione del divieto di sosta e/o segnaletica orizzontale (strisce di colore giallo larghe 15 centimetri, inclinate a 45 °, per una larghezza di metri 1,00.

6. Nella zona antistante al passo carrabile vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale indicativo di cui all'art. 120 del D.P.R. n. 495/92 (Fig. II. 78).

7. Nei casi dove la strada lo consenta ed esista un marciapiede, la zebratura sarà abbinata ad idonea segnaletica verticale.

8. Ai fini dell'individuazione planimetrica dell'area di manovra si definisce che tale area è costituita da un trapezio rettangolo, la cui base minore è coincidente con il passo carrabile stesso, e la cui base maggiore è data dalla proiezione ortogonale del passo carrabile sul lato stradale opposto, prolungata nella direzione del senso di marcia fino al raggiungimento massimo di una lunghezza pari a ml. 6,00.

9. Il divieto di utilizzare detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

10. Il divieto di sosta sarà evidenziato anche con pannello integrativo previsto dall'art. 83 del D.P.R. n. 495/92 posizionato sotto la targa del passo carrabile riportante gli estremi del provvedimento indicante l'istituzione del divieto di sosta.

11. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono da imputarsi a carico del titolare del passo carrabile.

12. Al fine di tutelare il diritto godimento del passo carrabile nelle strade a senso unico con carreggiata inferiore a metri 2,70, ove la sosta è vietata ai sensi dell'art. 157 c.4 e dell'art. 159 lett. b del Codice della Strada, è consentita la segnalazione con tracciamento di segnaletica orizzontale di colore giallo degli spazi di manovra relativi, al fine di scoraggiare la sosta irregolare. Tale segnaletica viene realizzata dai richiedenti sotto sorveglianza e controllo dell'Ufficio.

### **Art. 12 - Passi carrabili già autorizzati**

1. L'autorizzazione di passo carrabile rimane valida fino alla naturale scadenza. Il rinnovo è effettuato in conformità agli standard previsti dal presente Regolamento, fatte salve le deroghe fissate dal comma 2, lettera a) dell'art. 46 del D.P.R. n. 495/92, per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile precedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del medesimo Codice.

2. Nelle costruzioni e/o nei fondi, con passi carrabili esistenti, non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione e/o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nei casi di edifici esistenti già dotati di passo carrabile autorizzato, si può prevedere la costituzione di nuovi accessi carrabili supplementari solamente nel caso in cui si possano identificare differenti proprietà per le quali sia impossibile tecnicamente l'unificazione dei percorsi di accesso.

4. In caso d'interventi di nuova costruzione - anche previa demolizione - con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.

### **Art. 13 - Competenze**

1. Competente per l'istruttoria delle domande per il rilascio dell'autorizzazione del passo carrabile e il successivo segnale di passo carrabile è l'XI Settore Funzionale - Ufficio Traffico Urbano.

2. Le domande di autorizzazione di passo carrabile dovranno essere corredate di adeguata documentazione a firma di un tecnico qualificato, ivi compresa la documentazione di competenza del Settore Tecnico, che il richiedente dovrà provvedere ad acquisire.

#### **Art. 14 - Presentazione della richiesta di concessione di passo carrabile**

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni, relative all'apertura e/o alla regolarizzazione di accessi/passi carrabili sono presentate all'Ente proprietario della strada.

2. Per le strade non di competenza comunale ma ricadenti all'interno del territorio del comune stesso, la competenza del rilascio dell'autorizzazione è dell'Ente proprietario della strada, che rilascerà il provvedimento.

3. Per poter richiedere l'autorizzazione all'apertura di un passo carrabile, è necessario essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata (la quale deve essere, a sua volta, proprietaria dell'immobile) o affittuario munito di specifico consenso da parte del proprietario.

4. La domanda in bollo per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata, completa della documentazione richiesta utilizzando il modello allegato al presente Regolamento, al protocollo generale del Comune a mano o inviata via PEC all'indirizzo: [protocollo.misterbianco@pec.it](mailto:protocollo.misterbianco@pec.it), indirizzata al XI Settore Funzionale - Ufficio Passi Carrabili. Non saranno prese in considerazione richieste prodotte in maniera diversa.

5. In caso di comproprietà, la domanda va avanzata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario. Valgono le norme del codice civile sulla comunione.

6. In caso di proprietà condominiale, la domanda va avanzata dall'amministratore pro-tempore o anche da un condomino titolare del diritto esclusivo di accesso e la stessa va corredata del verbale di assemblea condominiale da cui risulti la conforme volontà.

7. Per i locali a piano terra, comunicanti fra loro e appartenenti a un singolo soggetto, muniti di più accessi, può essere presentata una singola domanda, l'autorizzazione del passo carrabile sarà rilasciata per ogni accesso.

8. Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, saranno istruite entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione. Nel caso in cui per l'istruttoria si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, il termine istruttorio decorre dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.

9. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che approverà o respingerà l'istanza presentata.

10. L'atto autorizzativo è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, secondo le norme vigenti.

#### **Art. 15 - Formalità del provvedimento di concessione**

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione, sono di norma del tipo permanente poiché correlati ad occupazioni di carattere stabile che, presupponendo in genere l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di opere visibili realizzate a seguito del rilascio di un atto autorizzatorio.

2. Tali provvedimenti devono indicare:

a) Le generalità complete del richiedente che deve essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata che la quale deve essere, a sua volta proprietaria dell'immobile;

- b) gli estremi del titolo abilitativo che legittima il fabbricato a cui servizio viene richiesto il passo carrabile;
- c) La via e l'esatto numero civico, le dimensioni del passo carrabile, gli estremi catastali con la destinazione d'uso del locale secondo le norme Edilizie e Urbanistiche, che devono essere riportate nel titolo edilizio posseduto, ammissibile con lo stazionamento dei veicoli;
- d) L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile e inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale di cui alla Fig. II 78 Art. 120, sull'ingresso del passo carrabile;
- e) L'importo relativo al canone/tributo di occupazione suolo pubblico, calcolato e attestato dall'Ufficio Tributi secondo le normative vigenti in materia;
- f) Gli importi concernenti diritti d'istruttorie e incidenza costo cartello passo carrabile secondo le tariffe vigenti;
- g) Le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico in cui il concessionario deve sottostare;
- h) La durata della concessione, stabilita in anni 20, comunque non superiore a 20 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.

3. L'Autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

4. Il Titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di passo carrabile;
- b) richiedere all'Ufficio Passi Carrabili, l'autorizzazione per qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passo carrabile già autorizzato;
- c) comunicare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'evento, ogni variazione della titolarità; entro lo stesso termine deve essere presentata richiesta di subentro nella titolarità da parte del subentrante;
- d) comunicare all'Ufficio Passi carrabili, entro 30 (trenta) giorni dell'evento, ogni danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
- e) restituire all'Ufficio Passi Carrabili il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità e ripristinare a sue cure e spese il suolo pubblico, eliminando le opere che ne hanno determinato il rilascio. Non possono essere revocate e/o rinunciate autorizzazioni di Passo Carrabile qualora permangano gli elementi fisici (abbassamento od interruzione del marciapiede) che ne hanno comportato il rilascio;
- f) richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza presentando una nuova domanda, ai sensi del precedente articolo 14.

5. I provvedimenti di concessione sono in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

#### **Art. 16 - Trasferimento della concessione**

1. La concessione per passo carrabile non è cedibile a terzi se non a mezzo richiesta di trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico che dovrà essere autorizzata, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'istanza di trasferimento della titolarità della concessione di suolo pubblico per il passo carrabile, da presentarsi in bollo secondo il modello allegato al presente Regolamento, deve essere

inoltrata dal subentrante all'Ufficio passi carrabili, allegando copia del titolo che giustifica la richiesta di variazione (atto di compravendita, denuncia di successione, ecc).

3. I requisiti per ottenere il trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile sono i seguenti:

- a) non siano intercorse modifiche dello stato dei luoghi;
- b) non siano intercorse modifiche della destinazione d'uso del locale;

4. Il verificarsi delle modifiche di cui al precedente comma non consente il subentro, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste e conseguente revoca della concessione, con obbligo del concessionario di ripristino dello stato dei luoghi.

5. L'Ufficio passi carrabili, con Determinazione dirigenziale, previa verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento, autorizza il trasferimento della titolarità della concessione di suolo pubblico in capo al richiedente.

6. Il provvedimento è altresì trasmesso:

- a) al concessionario;
- b) all'Ufficio Tributi, per la verifica del canone/tributo per l'occupazione dovuti dal subentrante.

### **Art. 17 - Diniego dell'autorizzazione al passo carrabile**

1. Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse, oltre per i casi sotto elencati:

- a) La non regolarità edilizia e urbanistica del fabbricato interessato da passo carrabile;
- b) Il manufatto è difforme in parte o del tutto alle norme del Codice della Strada e alle disposizioni previste dal presente regolamento;
- c) Le condizioni generali di traffico della zona non permettono un sicuro utilizzo del passo carrabile;
- d) I vani per cui si chiede il passo carrabile per il ricovero dei veicoli, sono chiusi da strutture in alluminio e/o ferro fisse a muro o che abbiano dei gradini sotto il filo della saracinesca e/o portone per cui l'area laterale e/o lo spazio aperto non può essere utilizzato come garage;
- e) L'apertura non è idonea alle misure standard minime previste dal presente Regolamento;
- f) La destinazione d'uso del locale per cui si chiede il passo carrabile non è compatibile alla destinazione specifica per il ricovero di veicoli "box-auto, garage, cortili, spazi esterni aperti, etc."

2. Il diniego è disposto con formale provvedimento e notificato al richiedente.

### **Art. 18 - Indicazione dei passi carrabili**

1. La presenza del passo carrabile è evidenziata attraverso il segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

2. Esso, in particolare, deve contenere, sulla parte alta del segnale, lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Misterbianco", mentre in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.

3. Il cartello istituisce, decorse 48 (quarantotto) ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente al lato dell'accesso oggetto della concessione e per la sola

larghezza del passo carrabile, tranne per i casi previsti all'art. 11 del presente regolamento, anche per il titolare della concessione.

4. Il segnale di cui al precedente comma è fornito dal competente Ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese.

5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di revoca, cessazione dell'autorizzazione o per chiusura dello stesso passo.

5. Il competente Ufficio comunale, potrà, altresì, dare indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperire il segnale suddetto per conto proprio con le necessarie caratteristiche.

6. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Locale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

7. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello d'ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Locale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante al cancello d'ingresso.

### **Art. 19 - Rinuncia al passo carrabile**

1. Nei casi di inutilizzo del passo carrabile, o qualora il locale o l'area non posseggano più i requisiti di cui al presente regolamento, è possibile presentare istanza di rinuncia, in marca da bollo.

2. L'Ufficio comunale, nel caso di passo carrabile con manufatto, autorizza il richiedente a provvedere, a sue cure e spese, al ripristino dell'assetto stradale. Acquisita la documentazione dell'effettivo ripristino, provvede alla revoca della concessione di passo carrabile, invitando il richiedente alla riconsegna del cartello.

3. Copia della Determinazione dirigenziale di revoca dovrà essere trasmessa all'ufficio Tributi, che provvederà alla conseguenti registrazioni ai fini del calcolo del canone/tributo per l'occupazione del suolo pubblico.

4. Non sono soggette a revoca le autorizzazioni di passo carrabile, finché permangano gli elementi fisici (abbassamento od interruzione del marciapiede) che ne hanno comportato il rilascio.

5. In caso di chiusura di passo carrabile esistente, dovrà essere ripristinato a cura e spese del richiedente il suolo pubblico antistante, riportando in quota e in continuità la pavimentazione del marciapiede o della carreggiata.

### **Art. 20 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione**

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni rilasciate, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La concessione/autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone/tributo già versato, nei seguenti casi:

- per non ottemperanza accertate alle prescrizioni impartite sull'atto di concessione;
- per cambio di destinazione d'uso accertato dell'area non più idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- per il mancato pagamento della tassa/canone per l'occupazione del suolo pubblico;

3. La revoca e/o la modifica dei contenuti dell'atto di autorizzazione/concessione è disposta con formale provvedimento e notificato al concessionario.

4. In caso di revoca, il titolare della concessione, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento, restituisce il segnale e predispone il ripristino, a proprie cure e spese, della strada e delle sue pertinenze, con avvertimento che, in caso di inadempimento, si procederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

#### **Art. 21 - Cauzione**

1. Nel caso di concessione rilasciata per la realizzazione di nuovi passi carrabili o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il Comune può richiedere, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, idonea polizza fideiussoria, svincolabile alla fine dei lavori, previa verifica, da parte dell'Ufficio tecnico, dell'esecuzione delle opere a regola d'arte.

2. Gli estremi della fideiussione saranno riportati nel disciplinare di concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche all'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 22 - Spese di istruttoria e sopralluogo**

1. È dovuto il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.

2. Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di passo carrabile, il diritto è applicato nella misura di € 15,00 (quindici/00). L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al comma 1.

3. Nel caso di presentazione di richiesta concernente l'estensione del divieto di sosta, di cui al precedente articolo 8, è applicato il diritto nella misura di € 10,00 (euro dieci/00).

4. La misura dei diritti di istruttoria di cui sopra potrà essere adeguata periodicamente con Deliberazione della Giunta Municipale secondo gli indici ISTAT.

#### **Art. 23 - Sanzioni**

1. In caso di mancato rispetto del regolamento ovvero di utilizzo improprio o non autorizzato degli accessi carrabili, si applicano le sanzioni, principali ed accessorie, di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

#### **Art. 24 - Passi carrabili esistenti e non autorizzati**

1. I proprietari di immobili con passaggi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, comunque, rispondenti ai requisiti di passo o accesso carrabile e non ancora autorizzati, devono procedere alla relativa regolarizzazione, previa presentazione di domanda da inviare all'XI Settore Funzionale - Ufficio Passi Carrabili.

2. La domanda in bollo, deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento all'Ufficio del Protocollo Generale dell'Ente o inviata via telematica all'indirizzo

PEC: [protocollo.misterbianco@pec.it](mailto:protocollo.misterbianco@pec.it), e deve essere indirizzata all'XI Settore Funzionale - Ufficio Passi Carrabili, entro il termine del novantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione di apposito "AVVISO DI REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI" all'Albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Per le domanda di regolarizzazione dei passi carrabili presentate entro i termini di cui sopra, non saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste al comma 11) dell'art. 22 del Codice della Strada.

3. Tutti gli accessi e passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, soggetti alla procedura di regolarizzazione, saranno obbligati al pagamento del canone/tributo per l'occupazione di suolo pubblico, in conformità alle vigenti norme in materia.

4. L'obbligo della presentazione della domanda di regolarizzazione grava su tutti i proprietari di immobili od usufruttuari, nei condomini la domanda deve essere presentata dagli amministratori condominiali.

5. Non sono soggetti passivi l'inquilino, il nudo proprietario e il comodatario.

6. Qualora ci fossero più comproprietari, l'istanza potrà essere presentata da uno di essi, corredata dalle firme di tutti gli altri.

7. Sono soggetti alla regolarizzazione, con le modalità di cui al precedente comma, i passi carrabili e gli accessi già esistenti alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (01/01/1993), per i quali era già stato acquisito un titolo edilizio, senza che sia stato rilasciata però alcuna autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dal comma 2 dell'art. 22 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992, può prevedere distanze inferiori a quelle fissate all'art. 46 comma 2 lettera a) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento, in ogni caso il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella medesima strada e la distanza dall'intersezione non può essere inferiore a metri 5,00.

9. Sono autorizzabili i passi carrabili (accessi) che per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, adeguatamente documentata, non sia possibile adeguarli alla disciplina prevista al comma 3, dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992. In tali casi l'accesso deve essere dotato di sistema di apertura automatizzata a distanza installato prima del rilascio dell'autorizzazione al mantenimento.

10. L'Ufficio comunale si riserva di respingere le istanze di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati.

11. I proprietari di immobili con accessi esistenti e non autorizzati, che non intendono usufruire del passo carrabile, entro il termine previsti dal comma 2), devono presentare apposita istanza in bollo di rinuncia al mantenimento del passo carrabile e procedere a proprie cure e spese, alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, eliminando le opere che determina il passo carrabile. I lavori di ripristino saranno eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

12. La rinuncia di cui al precedente comma non esime gli occupanti dal pagamento del relativo canone/tributo, in conformità alle vigenti norme in materia.

## **Art. 25 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice della Strada D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal relativo Regolamento di Esecuzione, alle vigenti disposizioni in materia, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.
2. Nel caso intervengono modifiche legislative e/o regolamentari che prevedono nuove e diverse prescrizioni o direttive, le stesse s'intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

## **Art.26 - Disposizioni transitorie finali**

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso di pareri preventivi rilasciati ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.

## **Art. 27 - Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi al Codice Civile) e dello Statuto.
2. Esso è pubblicato in via permanente nella sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale, nella pertinente sezione "dell'Amministrazione Trasparente" ed è inserito nella Raccolta dei Regolamenti dell'ente tenuta presso l'ufficio di Segreteria.
3. Il presente Regolamento sostituisce e abroga ogni precedente regolamentazione in materia e per effetto della sua entrata in vigore è abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con le sue previsioni.